REGOLAMENTO (CE) N. 849/97 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 508/97 che prevede l'apertura, per la campagna 1996/1997, della distillazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97 [2], in particolare l'articolo 41, paragrafi 2 e 10,

considerando che il regolamento (CE) n. 508/97 della Commissione [3], ha riservato l'accesso a tale distillazione, per quanto riguarda la Francia, a tre regioni; che i viticoltori della Valle della Loira non hanno presentato molte domande di partecipazione e quindi possono far distillare nel quadro del regolamento (CE) n. 508/97 soltanto quantitativi assai ridotti; che, inoltre la situazione economica dei vini bianchi di tale regione è migliorata negli ultimi tempi; che, tuttavia, vi sono molte altre piccole zone di produzione di vino bianco che risentono dell'attuale crisi del mercato del vino bianco e i cui produttori hanno concluso contratti di distillazione preventiva; che è quindi opportuno autorizzare queste altre piccole zone di produzione di vino bianco ad aprire la distillazione di cui al regolamento (CE) n. 508/97 per un quantitativo limitato di vino; che è opportuno lasciare alla Francia un margine di discrezionalità in modo da adattare le quantità da distillare alle varie situazioni; che, per evitare comunque qualsiasi discriminazione tra i produttori, è opportuno disporre che la Commissione sia informata dei motivi che giustificano la distillazione, in particolare delle condizioni del mercato del vino bianco in queste piccole zone di produzione;

considerando che il periodo previsto dal regolamento (CE) n. 508/97 tra la data di conclusione dei contratti e la data della loro approvazione da parte delle autorità degli Stati membri appare insufficiente; che è quindi necessario prorogare di due settimane la scadenza di tale periodo, adattando di conseguenza anche la data di comunicazione dei volumi contrattuali alla Commissione;

considerando che in alcune regioni viticole le distillerie incontrano notevoli difficoltà per rispettare i termini previsti per la consegna dei vini; che è quindi necessario, per questo motivo, rinviare la data di consegna dei vini al 31 luglio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 508/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per la regione 3, Francia, la distillazione è riservata ai vini bianchi prodotti nella regione del Cognac e nell'area geografica DOC Armagnac, nonché in altre regioni viticole. La Francia, prima di concedere l'aiuto, trasmette alla Commissione l'elenco di tali regioni, illustrando le condizioni particolari di produzione di vino bianco in tali regioni. Le autorità francesi stabiliscono la ripartizione della quantità prevista tra le varie regioni.».

2) All'articolo 1, paragrafo 6, le date del «23 maggio 1997» e del «30 maggio 1997» sono sostituite rispettivamente dal «13 giugno 1997» e dal «20 giugno 1997».

3) All'articolo 1, paragrafo 7, la data del «15 luglio 1997» è sostituita dal «31 luglio 1997».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5.
[3] GU n. L 80 del 21. 3. 1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione